

**CITTA' DI ARZIGNANO**

Provincia di Vicenza

Sede: Piazza Libertà n. 12 – Arzignano – (VI) C.A.P. 36071

COD. FISC.: 00244950242

**VERBALE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**Verbale letto,  
approvato e sottoscritto.**IL PRESIDENTE**f.to ENRICO  
MARCIGAGLIAN. **83** del Reg. Delib.**OGGETTO:  
MODIFICA E AGGIORNAMENTO MODALITA'  
APPLICATIVE CONTRIBUTO DOVUTO PER IL  
RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE AI SENSI  
ART. 16 DEL DPR 06/06/2001 N. 380****IL SEGRETARIO  
GENERALE**f.to STEFANIA  
DI CINDIOL'anno 2015, il giorno 25 del mese di Novembre alle ore 20:00, nella Sala delle  
Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:

<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
GIORGIO GENTILIN	SI	MIAZZO GABRIELE	SI
ENRICO MARCIGAGLIA	SI	PANAROTTO NICOLO	SI
BORDIN CARMELO	SI	PERETTI LORELLA	SI
BRUTTOMESSO MICHELE	SI	ROANA ANTONIO	SI
CARLOTTO MICHELE	SI	STERLE NICOLO'	SI
CISCO MARIA ELENA	SI	ZORZIN MADDALENA	SI
DAL LAGO VALERIA	A		
DANI FEDERICA	AG		
GENTILIN ENRICO	SI		
MAGNABOSCO PIETRO	SI		
MASTROTTO GIULIA	SI		

In pubblicazione  
all'Albo Pretorio  
per quindici giorni  
consecutivi dal  
11/01/2016.f.to IL SEGRETARIO  
GENERALE

Risultano inoltre presenti i seguenti assessori:

<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
BEVILACQUA ALESSIA	S
FRIGO ANGELO	S
GUIOTTO SAMUEL	S
PIEROPAN MATTIA	N
ZIGGIOTTO LAURA	S

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. STEFANIA DI CINDIO.

Il Presidente ENRICO MARCIGAGLIA, riconosciuta legale l'adunanza, invita il  
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.Copia conforme  
all'originale ad uso  
amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO  
GENERALE**

Con l'assenso unanime dell'Assemblea la presente proposta viene data per letta.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessun Consigliere avendo chiesto la parola, il Presidente pone ai voti l'argomento che viene approvato, per alzata di mano, con il seguente risultato:

PRESENTI	N. 15
VOTANTI	N. 15
FAVOREVOLI	N. 15

Pertanto,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, come disciplinato dalla legge regionale 27 giugno 1985, n° 61;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 27.02.1986, con la quale si recepiscono le tabelle a seguito della emanazione della succitata Legge Regionale n° 61/1985;
- Provvedimento del Presidente del Consiglio Regionale n° 385 del 28.5.1992, che stabiliva un aumento pari al 50% delle tariffe relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e confermava il valore di Lire/mq 250.000 (ora euro/mq 129,11) per il costo di costruzione, valore già previsto dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 20 giugno 1990;
- deliberazioni di Giunta Comunale n° 337 del 08.04.1992, n° 300 del 29.03.1995 e n° 932 del 15.11.1995 con le quali venivano definite modalità di applicazione e determinazione degli oneri di urbanizzazione;
- deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 21.02.2008 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'edilizia sostenibile ed il risparmio energetico;
- deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 21.02.2008 con la quale sono stati aggiornati i valori del contributo per il rilascio del Permesso di Costruire, ai sensi dell'art. 16 del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
- deliberazione di Consiglio Comunale n° 92 del 18.12.2008 di modifica ed integrazione del Regolamento Comunale per l'edilizia sostenibile ed il risparmio energetico;
- deliberazione di Consiglio Comunale n° 75 del 29.09.2009 con la quale è stata temporaneamente sospesa l'efficacia del Regolamento Comunale per l'edilizia sostenibile ed il risparmio energetico;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 26.10.2011 per l'adesione all'azione pilota per la redazione del nuovo regolamento Edilizio per la sostenibilità energetica e ambientale;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 25/07/2012 con la quale è stato sospeso, ai sensi dell'art. 21-quater della Legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m.e i., l'efficacia del Regolamento per l'edilizia sostenibile ed il risparmio energetico vigente, così come approvato con deliberazione consiliare n°15/2008 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione n° 92/2009, fino al 30.06.2013;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 19/06/2013 con la quale era stata prorogata la sospensione, ai sensi dell'art.21-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.e i., dell'efficacia del Regolamento per l'edilizia sostenibile ed il risparmio energetico vigente, così come approvato con deliberazione consiliare n°15/2008 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione n° 92/2009, fino al 30.06.2014;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 26/11/2014 avente per oggetto:" Modifica Modalità applicative contributo dovuto per il rilascio del permesso di costruire ai sensi art. 16 del DPR 06.06.2001 n. 380 e revoca del Regolamento per l'Edilizia Sostenibile e il Risparmio Energetico.

**DATO ATTO** che:

- il sesto comma dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, stabilisce che ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative

- disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale;
- che ai sensi dell'art. 82 della legge regionale del Veneto 27 giugno 1985 n. 61 per gli interventi relativi a opere con destinazione d'uso residenziale e turistico, il volume da considerare ai fini del calcolo del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è quello dato dal prodotto dell'altezza lorda per la superficie complessiva, determinata ai sensi dell'art. 2 del D.M. LL.PP. 10 maggio 1977, concernente la determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici; per gli interventi relativi a opere con destinazione d'uso commerciale, direzionale, artigianale, industriale e agricolo, la superficie da considerare ai fini del calcolo del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è quella utile di tutti i piani, compresi quelli interrati, con identica destinazione d'uso;
  - la Regione Veneto con la legge 16 marzo 2015 n. 4 ha sostituito la tabella A4 allegata alla legge regionale 27 giugno 1985 n. 61 con la seguente:

TABELLA A4 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 16, comma 9. Parametri per la determinazione della quota del costo di costruzione relativo alla residenza					
Caratteristiche dell'edificio (1)	%	Tipologia dell'edificio	%	Ubicazione zona territoriale omogenea	%
di lusso	4	A blocco con più di due alloggi	2	A e B *	2
medie	2,5	A schiera con più di due alloggi	2	C *	2,5
economiche	1	Fino a due alloggi	3	altre zone (2)	4

\* o altre zone a queste assimilabili previste dal piano degli interventi (PI) di cui alla L.R. 11/2004.  
 (1) Ai fini dell'applicazione della presente tabella e con riferimento all'art. 8 del D.M. LL.PP. 10 maggio 1977, concernente la determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici, sono considerati edifici o abitazioni con caratteristiche di:  
 - lusso: quelli compresi nelle classi IX, X e XI;  
 - tipo medio: quelli compresi nelle classi V, VI, VII e VIII (e non compresi nelle categorie di cui all'art. 17, comma 3, lett. c) del D.P.R. 380/2001;  
 - tipo economico: quelli compresi nelle classi I, II, III e IV.  
 (2) Sono esclusi gli alloggi la cui costruzione è ammessa dagli strumenti urbanistici in zona artigianale o industriale (alloggio del custode o del proprietario): per questi valgono i parametri relativi alle case a schiera e alla zona territoriale omogenea C.

- con determina del Dirigente del Settore Gestione del Territorio n. 1080 del 23.12.2014 sono stati adeguati l'aliquota e il valore del costo di costruzione dei fabbricati residenziali per la determinazione del contributo relativo al costo di costruzione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n° 380/2001;

**CONSIDERATO** che:

- con i D.Lgs. 192/2005 e 311/2006 di recepimento di specifiche Direttive Europee, è stato disposto l'obbligo di redigere un certificato energetico per gli edifici di nuova costruzione, e per quelli sottoposti a ristrutturazione importanti, od oggetto di negoziazione tra privati, da redigersi a cura di un tecnico di "parte terza" rispetto alla progettazione e alla realizzazione dell'edificio, nei modelli disposti su scala nazionale dalle Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici, approvate con DM 26/06/2009, pubblicate in G.U. n. 158 del 10/07/2009;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*, cd. "Decreto Rinnovabili" che introduce l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti e definisce gli strumenti, i

- meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi, fino al 2020, in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;
- la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, che dal 1° febbraio 2012 ha sostituito la 2002/91/CE, che stabilisce, all'art. 4, che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici ed agli art. 9 e 11 che gli Stati membri devono provvedere:
    - entro il 31.12.2020 affinché tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero e tutti gli edifici pubblici entro il 31.12.2018 - possiedano elevati standard di risparmio energetico e siano alimentati in larga misura con forme di energia rinnovabili;
    - all'istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici;
  - Con tre decreti, tutti datati 26 Giugno 2015 (e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, numero 162, del 15 luglio 2015 - Supplemento Ordinario numero 39), sono state emanate ulteriori norme in tema di Ape, che regoleranno il nuovo attestato di prestazione energetica, da utilizzarsi per la determinazione dell'efficientamento degli immobili;
  - il legislatore con il terzo decreto del 26 giugno 2015, ha provveduto alla revisione delle vecchie Linee Guida, emanate con il D.M. 26 giugno 2009, dettando così nuove Linee Guida le cui disposizioni sono in vigore dal 1° ottobre 2015.

**PRESO ATTO** che tra le principali caratteristiche della nuova normativa posta dalle nuove "Linee Guida Nazionali" entrate in vigore il 1° ottobre 2015, si riscontra:

a) l'obbligo di pervenire, entro la data del 31 dicembre 2018, per gli edifici pubblici, ed entro la data del 31 dicembre 2020, per gli edifici privati, ad un parametro energetico "quasi zero".

b) la realizzazione di nuove modalità di calcolo che verranno applicate per l'identificazione delle diverse classi energetiche di appartenenza dell'edificio o della singola unità immobiliare, con la conseguenziale introduzione di nuovi software di calcolo ai quali i certificatori dovranno fare riferimento;

c) una parametrizzazione generale all' "edificio ideale" caratterizzato da emissioni zero, rispetto al quale l'edificio concretamente considerato avrà un certo grado di "lontananza" (dalla definizione di "edificio ideale"), con la conseguenza che maggiore è la lontananza dal parametro ideale, minore sarà l'efficienza energetica attribuita, mentre maggiore sarà la vicinanza al parametro ideale, migliori saranno le prestazioni energetiche documentabili;

d) l'introduzione di nuovi requisiti minimi di efficienza energetica degli edifici, che conducono alla previsione, non più di classi energetiche "fisse" e genericamente standardizzate, ma a classi energetiche "variabili" che saranno riferite alle caratteristiche del singolo involucro edilizio considerato (sicché, ad esempio, la classe "A" conseguita da un appartamento non necessariamente induce a ritenere che tutti gli appartamenti dello stesso edificio siano di classe "A" o che l'intero edificio sia di classe "A");

e) passaggio da sette a dieci classi energetiche, dalla A4 la migliore con a seguire la A3, A2, A1, B, C, D, E, F, e la G (la meno efficiente);

**PRESO ATTO** che:

- la Regione Veneto non ha ancora provveduto ad adottare proprie norme per la certificazione energetica degli edifici e che quindi nel Veneto si applicano le disposizioni di cui alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
- ai fini della determinazione della classe energetica complessiva dell'edificio, necessaria per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE), si utilizza l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile, EP<sub>gl,nren</sub>, calcolato nel rispetto delle disposizioni del Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. (GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015 - Suppl. Ordinario n. 39)"

**RIBADITO** che l'incentivo a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali, costituisce un contributo alla lotta globale contro il cambiamento climatico e la riduzione globale dei gas serra, permetteranno anche alla Città di Arzignano di beneficiare di un complessivo miglioramento della qualità del proprio ambiente, grazie allo sviluppo di una strategia complessiva che, grazie anche alla partecipazione della comunità civile, arrivi a colpire le principale cause della formazione dei gas serra;

**RIBADITO** ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 192 del 19 agosto 2005 e s.m.i., l'obbligo di redigere l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) per le nuove costruzioni e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, prima del rilascio del certificato di agibilità; nel caso di nuovo edificio, l'attestato deve essere prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente; nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, l'attestato deve essere prodotto a cura del proprietario dell'immobile;

**PRESO ATTO** che all'art. 50 del PAT vigente tra le direttive del P.I. vengono richieste:

- misure necessarie per ridurre il consumo di energia fissando i valori limite del fabbisogno annuo di energia primaria;
- misure volte all'impiego di fonti rinnovabili e alla riduzione di quelle non rinnovabili;
- misure che permettono la riduzione delle temperature superficiali, migliorano il comfort esterno e la sicurezza degli utenti;
- misure atte ad assicurare la qualità dell'edificato e dell'efficienza energetica;

**RITENUTO** di modificare la "Tab. 7 – Coefficienti di riduzione" dell'Allegato A - delle tariffe oneri di urbanizzazione di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n° 84 del 26.11.2014 a seguito dei decreti del 26 giugno 2015;

**RITENUTO** di confermare le tariffe per gli oneri di urbanizzazione come previsti nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e di adottare la seguente nuova "Tab. 7 – Moltiplicatore di riduzione", per la riduzione degli oneri di urbanizzazione dovuti per gli edifici con elevate prestazioni energetiche:

**Tab. 7 – Moltiplicatore di riduzione**

Classe Energetica A4	0,50
Classe Energetica A3	0,55
Classe Energetica A2	0,60
Edifici su aree PEEP, ERP e ERS	0,50
Abitazioni edilizia convenzionata	0,50
Abitazioni ATER, cooperative	0,50
La classe energetica dell'immobile in progetto è determinata sulla base dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio EP <sub>gl,nren</sub> , presentando già in fase di istanza edilizia (PdC, DIA, SCIA e CILA) l'attestato di qualificazione energetica	

**CONFERMATO** che la normativa nazionale vigente, prevede due diversi "attestati" al fine della "certificazione energetica degli edifici", quali:

- l'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), chiamato a svolgere il ruolo di strumento di controllo successivo del rispetto, in fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni energetiche;
- l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), chiamato a svolgere il ruolo di strumento di "informazione" dell'acquirente o del conduttore circa la prestazione energetica ed il grado di efficienza energetica degli edifici;

**RITENUTO** opportuno, per poter accedere alla riduzione degli oneri di urbanizzazione secondo quanto indicato nella nuova "Tab. 7 – Moltiplicatore di riduzione":

- di richiedere la presentazione già in fase di presentazione di istanze edilizie ( Permessi di Costruire (PdC), SCIA, DIA e CILA) dell'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) indicatore della classe energetica con a riferimento l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile, EP<sub>gl,nren</sub>, calcolato nel rispetto delle disposizioni del Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. (GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015 - Suppl. Ordinario n. 39)"

- di confermare che deve essere depositato l'attestato di prestazione energetica (APE) tra gli allegati dell'istanza intesa ad ottenere il Certificato di Agibilità dei fabbricati, secondo la normativa vigente a dimostrazione della classe energetica di appartenenza degli immobili;

**VISTO** il nuovo allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 1 – comma 169 - della legge n° 296/2006;

**SENTITO** il parere della commissione Edilizia Comunale in data 24/11/2015;

**VISTO** il parere della Commissione Consiliare Permanente Terza in data 24/11/2015;

**CONSIDERATO** che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”;

**VISTI** gli allegati pareri previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento in materia di controlli interni;

**VISTO** l'esito della votazione sopra riportata;

### **DELIBERA**

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare le tariffe degli oneri di urbanizzazione di cui all'allegato a, stabiliti nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
3. di prendere atto che la Regione Veneto con la legge 16 marzo 2015 n. 4 ha sostituito la tabella A4 allegata alla legge regionale 27 giugno 1985 n. 61;
4. di confermare che per i procedimenti avviati prima del 1° ottobre 2015 restano in vigore le modalità individuate con delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 26.11.2014;
5. di confermare l'adozione della nuova “Tab. 7 – Moltiplicatore di riduzione” per gli edifici con elevate prestazioni energetiche, come riportata nell'allegato A al presente provvedimento;
6. di dare atto che i coefficienti individuati nella “Tab. 7 – Moltiplicatore di riduzione” saranno applicati alle domande di Permesso di Costruire PdC, alle Denunce di Inizio Attività DIA, alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività SCIA e Comunicazione Inizio Lavori Asseverato CILA presentate al protocollo generale comunale a decorrere dal 1° ottobre 2015, fatto salva la possibilità da parte del richiedente il titolo edilizio abilitativo di richiedere l'applicazione della nuova disciplina anche per le pratiche non ancora definite.

Considerata la necessità di dare esecuzione alla presente entro brevi termini, il Presidente propone di votare l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs 267/2000, che viene approvata, per alzata di mano, con il seguente risultato:

PRESENTI	N. 15
VOTANTI	N. 15
FAVOREVOLI	N. 15

## ALLEGATO A

### NUOVE TARIFFE ONERI DI URBANIZZAZIONE

Tab. 1 - RESIDENZIALE

Euro/mc

ZONA	PRIMARIA Jf < 1	PRIMARIA 1<Jf<3	PRIMARIA Jf>3	SECONDARIA
A	5,924	2,814	1,975	4,098
B, C1	7,670	3,516	2,468	5,121
C2	16,290	7,738	5,429	11,268
D	16,290	7,738	5,429	11,268
E	16,290	7,738	5,429	11,268

Tab. 2 - COMMERCIALE

Euro/mq

ZONA	PRIMARIA Jf < 1	PRIMARIA 1<Jf<3	PRIMARIA Jf>3	SECONDARIA
A	42,095	25,641	12,751	17,414
B, C1	37,885	23,078	11,477	15,672
C2	37,885	23,078	11,477	15,672
D	50,514	30,770	15,302	20,896
E	54,724	33,334	16,578	22,638

Tab. 3 - DIREZIONALE

Euro/mq

ZONA	PRIMARIA Jf < 1	PRIMARIA 1<Jf<3	PRIMARIA Jf>3	SECONDARIA
A	50,514	30,770	15,302	20,896
B, C1	46,305	28,205	14,027	19,156
C2	50,514	30,770	15,302	20,896
D	50,514	30,770	15,302	20,896
E	54,724	33,334	16,578	22,638

Tab. 4 - INDUSTRIALE

Euro/mq

ZONA	PRIMARIA	SECONDARIA
A	17,825	14,260
B, C1	15,083	12,068
C2	15,083	12,068
D compl	6,856	5,484
D esp	13,712	10,971
E	13,712	10,971

Tab. 5 - ARTIGIANALE

Euro/mq

ZONA	PRIMARIA	SECONDARIA
A	4,688	2,056
B, C1	7,679	2,879
C2	10,971	4,114
D compl	5,484	2,056
D esp	10,971	4,114
E	10,971	4,114

Tab. 6 - AGRICOLO

Euro/mq

ZONA	PRIMARIA	SECONDARIA
A	14,260	1,783
B, C1	12,067	1,509
C2	12,067	1,509
D compl	6,033	0,754
D esp	12,067	1,509
E	10,971	1,372

Tab. 7 – Moltiplicatore di riduzione

Classe Energetica A4	0,50
Classe Energetica A3	0,55
Classe Energetica A2	0,60
Edifici su aree PEEP, ERP e ERS	0,50
Abitazioni edilizia convenzionata	0,50
Abitazioni ATER, cooperative	0,50

La classe energetica dell'immobile in progetto è determinata sulla base dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio EP<sub>glnren</sub>, presentando già in fase di istanza edilizia (PdC, DIA, SCIA e CILA) l'attestato di qualificazione energetica

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 83 del 25/11/2015.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Stefania Di Cindio

**COMUNE DI ARZIGNANO**

**C.C. n. 83 del 25/11/2015**

OGGETTO

**MODIFICA E AGGIORNAMENTO MODALITA' APPLICATIVE CONTRIBUTO  
DOVUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE AI SENSI ART.  
16 DEL DPR 06/06/2001 N. 380**

Parere tecnico del Responsabile del Servizio:

**FAVOREVOLE**

li, 17/11/2015

Il Dirigente del Settore Gestione del Territorio  
F.to Alessandro Mascarello

Parere contabile del Responsabile di Ragioneria:

**FAVOREVOLE**

li, 24/11/2015

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario  
F.to Alessandra Maule